Allegato n. 4

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°4 del 13/10/2016

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' OPERATIVA 04 ENERGIA E CARBURANTI

Il sottoscritto Dr. Alfonso Bonavita nella qualità di responsabile della UOD 04 Energia e Carburanti, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori: Cameretti Amalia C.F. CMRMLA36M49G991D, residente in Piedimonte Matese alla loc. Pigna Pioppitelli, 2

Riconoscimento delle spesa di giudizio – Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012 con la quale la Regione Campania e la SNAM RETE GAS sono state condannate in parti uguali al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in **€. 4.000,00,** nonché della consulenza tecnica, definitavamente liquidate in **€. 5.633,98** oltre IVA e 2% ed anticipate quanto a **€. 3.000,00** dalla SNAM RETE GAS; Atto di Precetto del 10/01/2013, con il quale la Regione Campania al pagamento di **€. 2.381,40**; Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013, con il quale è stata formulata richiesta di pagamento per l'importo di **€. 3.257,24** comprensiva di spese.

La spesa è stata ordinata con Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012; Atto di Precetto del 10/01/2013, Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012; Atto di Precetto del 10/01/2013, Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La Sig.ra con ricorso Rg. n. 4267/2010 ha formulato richiesta di l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 238 del 07/04/2010, con il quale venivano sottoposte a servitù e/o ad

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°4 del 13/10/2016

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' OPERATIVA 04 ENERGIA E CARBURANTI

Il sottoscritto Dr. Alfonso Bonavita nella qualità di responsabile della UOD 04 Energia e Carburanti, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori: Cameretti Amalia C.F. CMRMLA36M49G991D, residente in Piedimonte Matese alla loc. Pigna Pioppitelli, 2

Riconoscimento delle spesa di giudizio – Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012 con la quale la Regione Campania e la SNAM RETE GAS sono state condannate in parti uguali al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in **€. 4.000,00,** nonché della consulenza tecnica, definitavamente liquidate in **€. 5.633,98** oltre IVA e 2% ed anticipate quanto a **€. 3.000,00** dalla SNAM RETE GAS; Atto di Precetto del 10/01/2013, con il quale la Regione Campania al pagamento di **€. 2.381,40**; Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013, con il quale è stata formulata richiesta di pagamento per l'importo di **€. 3.257,24** comprensiva di spese.

La spesa è stata ordinata con Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012; Atto di Precetto del 10/01/2013, Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012; Atto di Precetto del 10/01/2013, Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La Sig.ra con ricorso Rg. n. 4267/2010 ha formulato richiesta di l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 238 del 07/04/2010, con il quale venivano sottoposte a servitù e/o ad

fonte: http://b

occupazione temporanea alcune aree interessate alla realizzazione del gasdotto, site nei Comuni di Pratella e Prata Sannita, tra cui di proprietà delle stessa, asserendo l'illegittimità dello stesso, per difetto di notificazione. Si rappresenta che, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che la legittimità del decreto di esproprio non risente del vizio della notifica. In altri termini costituisce principio giurisprudenziale pacifico che il vizio della notificazione del decreto di esproprio non incide sulla legittimità del provvedimento, quanto piuttosto sull'opponibilità dello stesso da parte del destinatario e, specialmente, sull'effettiva decorrenza dei termini a disposizione dell'inciso per esercitare le sue facoltà in sede non tanto procedimentale, quanto piuttosto processuale, per cui, non sussite alcun presupposto di illegittimità nell'espletamento della procedura ablativa in questione.

Va evidenziato che il debito in parola è stato totalmente liquidato da questa Amministrazione Regionale, con quietanza di pagamento n. 4830 del 21/03/2014. Infatti con nota prot. reg. n. 0476257 del 08/07/2014, la UOD Risorse Finanziarie ha comunicato che, a seguito dell'atto di pignoramento, è stato effettuato il pagamento di €. 3.338,88, in favore della Sig.ra Cameretti Amalia, allegando la relativa documentazione di avvenuto pagamento.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012; Atto di Precetto del 10/01/2013, Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013.

IMPORTO LIQUIDATO:€. 3.338,88

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale:Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012; Atto di Precetto del 10/01/2013, Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA quanto segue:

a) che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012; Atto di Precetto del 10/01/2013, Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013.

b) che sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di **€. 3.338,88 ;**

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell' artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

fonte: http://b

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di

TOTALE DEBITO LIQUIDATO: **€. 3.338,88**

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza del TAR Campania, Sez. V n. 2897/2012;
2. Atto di Precetto del 10/01/2013,
3. Atto di Pignoramento presso Terzi del 08/02/2013;
4. Nota delle Risorse Finanziarie prot. reg. n. 0476257 del 08/07/2014.

Data 13/10/2016

Il Titolare di PO
Ciro Calvino

Il Responsabile della UOD 04
Dr. Alfonso Bonavita

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0391987 09/06/2014 13.00
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 5102 Direzione Generale per lo Svil...
Classifica : 4.

Alla D.G. per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive **(51-02)**
UOD **04** Energia e Carburanti
Centro Direzionale Is A/6
NAPOLI

11/06/14

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. II di SA
promosso da Megliola Antonia + 4 c/ R.C. ed altri
Sentenza Breve n. 1023/14 - Pratica n. CA/322/14

Si trasmette copia della sentenza breve del TAR Campania Sez. II di SA n. 1023/14, depositata il 28/5/14, inerente al giudizio in oggetto, unitamente alla relazione resa in merito dall'avvocato difensore e si comunica che, alla stregua delle valutazioni ivi espresse si procederà alla impugnativa della sentenza in oggetto fatta salva ogni diversa valutazione di codesta D.G. da far tenere entro e non oltre il 23 giugno c.a., termine ultimo per l'apprestamento degli opportuni atti in rito.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

12/6/2014

C.P./m.c.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
e le attività produttive
ENERGIA E CARBURANTI
Dr. Fortunato Polito

fonte: http://b

CA 3R2/14

N. 01023/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2014 REG.RIC.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0389594 06/06/2014 17,08
Rit. : TAR SA 2
Ass. : A.G.C.4 Avvocature

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
06 GIU 2014
NAPOLI

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2014, proposto da:

Antonia Megliola, Rosalba Megliola, Angiolina Zichella, Angiolina Giannetti e Antonetta Scola, rappresentate e difese dall'avv. Alberto Megliola, con domicilio eletto in Salerno, via G. Diaz n. 22, presso l'avv. Ferrazzano;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t.;

nei confronti di

Alisea s.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 109, presso l'avv. De Divitiis;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n.255 del 7.6.2013 della Regione Campania recante l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia eolica, da realizzare nel comune di Lacedonia e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con apposizione del vincolo preordinato

fonte: http://b

tempestività dell'adempimento del deposito del ricorso, avvenuto nel rispetto del suddetto termine dimezzato;

Ritenuta altresì l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso, siccome tardivamente proposto nei riguardi dell'autorizzazione unica n. 255 del 7.6.2013, dal momento che l'avviso *ex* art. 17 d.P.R. n. 327/2001, recante la comunicazione di intervenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, è inidoneo a far decorrere, nei confronti delle ricorrenti, il termine di impugnazione della medesima autorizzazione unica, non contenendo - al pari, come si dirà *infra*, dell'avviso *ex* art. 11 d.P.R. n. 327/2001 - l'elemento essenziale rappresentato dai nominativi delle ditte da espropriare o asservire;

Ritenuta ancora l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché notificato solo alla Regione Campania e non agli altri Enti pubblici che hanno partecipato alle conferenze di servizi del 1°.6.2011 e del 28.3.2013 ed i cui atti di assenso sono confluiti nell'autorizzazione unica n. 255/2013;

Richiamata infatti la regola processuale secondo cui (cfr. T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1406 del 12 marzo 2013) "il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale";

Evidenziato quindi che la parte ricorrente si duole della illegittimità non di specifici atti di assenso adottati nell'ambito della predetta conferenza di servizi, ma dell'atto terminale del procedimento, individuabile nella citata autorizzazione unica regionale n. 255/2013, solo da essa derivando l'effetto pregiudizievole connesso all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei diritti reali necessari alla realizzazione dell'opera *de qua* ed alla dichiarazione di pubblica utilità di

fonte: http://b

Rilevato che la tesi attorea trova positivo riscontro nella maggioritaria giurisprudenza del giudice di appello, trovandosi in essa affermato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2070 del 15 aprile 2013) che "in tema di espropriazione per pubblica utilità l'avviso di cui all'art. 11 D.P.R. n. 327/2001 - T.U. Espropriazione per p.u. - deve contenere, per essere legittimo, l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico. E" evidente che le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono in ogni caso essere idonee a raggiungere lo scopo della effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o meno per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva";

Considerato altresì che una ulteriore carenza del suddetto avviso, *rectius* delle sue modalità di pubblicazione, si correla al suo mancato inserimento sul sito informatico della Regione Campania, lamentata dalla parte ricorrente ed in ordine alla quale nulla obietta la parte resistente, necessaria, ai sensi delle norme citate, ai fini del perfezionamento del procedimento notiziale di carattere collettivo;

Rilevato che un ulteriore profilo di difformità del suddetto avviso rispetto alla relativa fattispecie legale attiene alla sua necessaria pubblicazione "su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale", requisito non soddisfatto dalla pubblicazione dello stesso, nella specie avvenuta, sul giornale "Il Corriere del Mezzogiorno", attesa la diffusione locale e non nazionale di quest'ultimo, dovendo ritenersi che la pubblicazione dell'avviso su un unico quotidiano sia legittimamente praticabile quando esso, per il suo carattere nazionale, assorba anche l'esigenza di pubblicità di dimensione locale;

Ritenuto che non possano invocarsi in senso contrario, quanto in particolare alla

fonte: http://b

dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terreno, secondo le risultanze catastali. Per converso, una forma di pubblicità, priva dell'indicazione delle particelle catastali interessate dall'approvazione del progetto dell'opera e dell'elenco delle ditte espropriande, non è idonea a far conoscere ai proprietari quali terreni di loro proprietà siano interessati alla realizzazione dell'opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo";

Evidenziato inoltre che non sono ravvisabili univoci elementi per ritenere che, qualora fossero stati pienamente garantiti i diritti partecipativi della parte ricorrente, il contenuto del provvedimento non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato, sia perché l'art. 21 *octies*, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990 imputa all'Amministrazione l'onere di fornire la relativa dimostrazione in giudizio (onere cui la stessa, non costituendosi in giudizio, non ha ritenuto di assolvere), sia perché le deduzioni della società resistente (intese, tra l'altro, ad evidenziare che il danno alle colture lamentato dalle ricorrente ha carattere meramente economico ed è ristorabile in via indennitaria) non consentono di escludere che l'Amministrazione, stimolata dalle osservazioni procedimentali delle ricorrenti, avrebbe potuto individuare un percorso alternativo dell'elettrodotto, tale da annullare o ridurre il sacrificio alle stesse derivante dal suo attuale tracciato;

Ritenuto quindi, sulla scorta dei rilievi che precedono, che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, e che possa disporsi l'assorbimento delle censure non esaminate;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia, attesa la peculiarità del suo oggetto, fermo l'obbligo dell'Amministrazione regionale di rimborsare il contributo unificato versato dalle ricorrenti;

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

Al Dirigente del Settore
Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale, Is. A/6
NAPOLI (12 – 04)

All'avv. Maria Vittoria De Gennaro
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. V
promosso da Cameretti Amalia c/ R.C.ed altri
Sentenza n. 2897/12 – Pratica n. 1033/2010

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza, del TAR Campania, sez. V, n. 2897 depositata il 20/06/12, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

Si raccomanda l'urgenza, atteso che la materia del contendere rientra nella previsione di cui all'art. 119 del D.lgs. 104/2010 e che, quindi, i termini per l'eventuale impugnativa risultano dimidiati.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Economico Settore Regolazione dei Mercati
POSTA IN ARRIVO
La delegata Sig.ra Carolina Cocciolo
Data 29/06/2012

fonte: http://b

Mod. AVV015-TAR

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE QUINTA

CA 1033/10
Avv. Palma

Avvocato Difensore:

De Gennaro Maria Vittoria

Presso:

De Gennaro Maria Vittoria
Via S.L Lucia,81 C/0 Avvoc.Region. Napoli
Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 20/06/2012 con il n. 2897/2012 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 4267/2010

Parti	**Avvocati**
CAMERETTI AMALIA	D'Angiolella Luigi Maria Brusciano Flavio

Contro:

Parti	**Avvocati**
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed altri	De Gennaro Maria Vittoria

Napoli, li' 22/06/2012

Il Direttore di Segreteria

SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
25 GIU 2012

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0485724 25/06/2012
Mittente : TAR NA 5
Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario

fonte: http://b

Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Torna alla pagina precedente

N. 02897/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04267/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4267 del 2010, proposto dalla Sig.ra Cameretti Amalia, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi M. D'Angiolella e Flavio Brusciano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Viale Gramsci n.16;

contro

Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria De Gennaro ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell'Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81;

Snam Rete Gas in persona del legale

fonte: http://b

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Gomez D'Ayala ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Stendhal n.23;

per l'annullamento

previa sospensione, della nota della giunta regionale della campania dell'8/4/2010 con cui si è reso noto che con decreto dirigenziale n.238 del 7/4/2010 – mai comunicato – è stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea di alcuni tratti di proprietà della ricorrente in pratella (ce) fl.7 – p.lle 5014-103; dello stesso decreto dirigenziale n.238 del 7/4/2010; degli atti ivi richiamati, tra cui il decreto dirigenziale n.466 del 24/9/2009, la nota del 18/2/2010, il decreto dirigenziale n.2584 del 16/12/2009, nonché per il risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le note della Snam;

Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n.1943 del 2010 di accoglimento della

domanda di sospensione e di fissazione dell'udienza pubblica;

Viste le note della Regione Campania;

Vista l'ulteriore documentazione depositata da parte ricorrente;

Vista la memoria della SNAM;

Vista l'ulteriore memoria della SNAM;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n.785 del 2010 di assegnazione alle parti di termini per la precisazione delle conclusioni;

Viste la memoria e la perizia di parte depositate da parte ricorrente;

Vista la memoria della SNAM;

Vista la documentazione di parte ricorrente;

Vista la memoria della Regione Campania;

Vista la memoria di replica della SNAM;

Vista la memoria con controdeduzioni tecniche depositata da parte ricorrente;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n.2615 del 2011 di assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per la conclusione di un contratto di cessione dei beni espropriati;

Visto il Decreto n.296 del 24/6/2011 depositato dalla Regione Campania;

Visti i motivi aggiunti avverso il Decreto n.296 del 24/6/2011 di individuazione

fonte: http://b

della SNAM RETE GAS Spa quale beneficiaria della procedura ablativa per mq.2560 di proprietà della ricorrente;

Vista la memoria della SNAM;

Viste le note della Regione Campania;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n.5440 del 2011 con la quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio che, anche in ragione della perizia dell'Arch. Lucio Santangelo che individuava in € 182.600,00 la somma da corrispondere, avuto riguardo nei termini dianzi riassunti al disposto dell'art.42-bis del DPR n.327/2001, previa esatta individuazione dell'area da asservire, quantificasse i danni a vario titolo provocati per l'imposizione della servitù di metanodotto e relativi sia al valore per anno di occupazione per ogni singola superficie, sia all'occupazione illegittima, anche con riferimento ad altre perizie di stima per suoli vicini a quelli oggetto di occupazione, ciò al fine della stima del valore del fondo in contestazione;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n.1505 del 2012 di proroga del termine per il deposito di detta relazione;

Vista la relazione quale depositata in data 8/5/2012;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 14 giugno 2012, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Espone in fatto l'odierna ricorrente di essere proprietaria di p.lle 5014-103 – fl.7 – nel· Comune di Pratella; in data 26/5/2010 ha ricevuto una nota dell'8/4/2010 con cui si è reso noto che con Decreto Dirigenziale n.238 del 7/4/2010 – mai comunicato – era stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea di alcuni tratti della sua proprietà, ciò per opere di metanodotto di allacciamento della Soc. Generale delle Acque Minerali.

La Regione Campania si è costituita per operare una ricostruzione in fatto ed evidenziare che nella fattispecie avrebbe trovato applicazione l'art.16 del DPR n.327 del 2001 per l'ipotesi di difficoltà di identificare i destinatari del provvedimento espropriativo; la Snam ha insistito sulla legittimità della procedura espropriativa e sull'avvenuta assicurazione di conoscenza legale.

fonte: http://b

Con una prima ordinanza, a seguito della declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art.43 del DPR n.327/2001, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni da sottoporre al Collegio; parte ricorrente ha insistito per il risarcimento dei danni subiti a seguito della costruzione del metanodotto sul proprio fondo, la SNAM ha sostenuto l'inamovibilità dell'opera realizzata per come finalizzata a favorire il risparmio energetico ed incrementare la fornitura di acqua minerale da parte della Società Acque Minerali Srl limitata dalla portata del gasdotto in uso, mentre la Regione Campania ha insistito sulla piena legittimità della procedura espropriativa. Con una seconda ordinanza, poi, è stato assegnato alle parti il termine di 60 giorni per la conclusione di un contratto di cessione dei beni espropriati; la Regione Campania ha depositato un decreto, impugnato ritualmente da parte ricorrente con motivi aggiunti, a mezzo del quale si è proceduto alla individuazione della SNAM RETE GAS Spa quale beneficiaria della procedura ablativa per mq.2560 di proprietà della ricorrente. Condividendosi poi la richieste di CTU formulate dalle parti, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio

fonte: http://b

che, con riguardo alle vicende in contestazione, anche in ragione della perizia dell'Arch. Lucio Santangelo che individuava in € 182.600,00 la somma da corrispondere, avuto riguardo nei termini dianzi riassunti al disposto dell'art.42-bis del DPR n.327/2001, previa esatta individuazione dell'area da asservire, quantificasse i danni a vario titolo provocati per l'imposizione della servitù di metanodotto e relativi sia al valore per anno di occupazione per ogni singola superficie, sia all'occupazione illegittima, anche con riferimento ad altre perizie di stima per suoli vicini a quelli oggetto di occupazione, ciò al fine della stima del valore del fondo in contestazione; successivamente è stata depositata la relazione di CTU.

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.7 e ss. della Legge n.241/1990, degli artt.8, 10, 11, 16 e 22 del DPR n.327/2001, dell'art.13 della Legge n.2359/1865, nonché l'eccesso di potere, oltre a richiedere il risarcimento dei danni per l'asserita svalutazione subita dal

fonte: http://b

fondo a causa della realizzazione del metanodotto.

2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purchè vi sia un collegamento

all'esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l'importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

fonte: http://b

2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l'art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all'esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall'esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un'opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l'occupazione di aree non comprese nell'ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo

effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d'urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.

2.2 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall'art 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo. Ritiene il Collegio di seguire la seconda impostazione, poiché, come ha rilevato la Corte Costituzionale – investita di una questione di legittimità con riferimento all'inesistenza di un tutela cautelare ante causam avanti al g.a. – l'applicazione di istituti processual-civilistici non è giustificabile qualora le esigenze ad essi sottese vengano effettivamente tutelate da istituti propri del processo amministrativo (idem T.A.R. Umbria, 4.9.2002, n. 652). Nel caso in esame l'esigenza di tutela immediata, soddisfatta dagli artt. 703-669 bis e ss. c.p.c., è efficacemente garantita mediante il procedimento di cui all'art 23-

fonte: http://b

bis della Legge n.1034/1971 (ora art.119 del Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo), di cui sussistono tutti i presupposti applicativi (essendo, in particolare, la controversia oggetto del presente giudizio contemplata dalla lettera b) del medesimo articolo).

Il comportamento tenuto dalla Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere, poi, qualificato come "illecito permanente", nella cui vigenza non decorre la prescrizione, ciò perché in questo caso manca un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi. Per questo motivo, salva restando la possibilità di optare per le differenti forme "risarcitorie" che l'ordinamento appresta (restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente), il soggetto privato del possesso può agire nei confronti dell'ente pubblico senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene,

con l'unico limite temporale rinvenibile nell'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall'ente pubblico (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 1.2.2011, n. 175).

Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell'ipotesi di comportamento dell'Amministrazione riconducibile all'esercizio del pubblico potere che si sia manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità della quale non risulta dimostrata la perdita d'efficacia, nonché nelle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della P.A. in materia di espropriazioni per pubblica utilità di cui alla successiva lett.g) del citato art. 133 ove si è espressamente contemplata la giurisdizione esclusiva di questo giudice, ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le ipotesi di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

3. Quanto al merito della presente controversia, la Sezione osserva, come emerso in sede di relazione di consulenza tecnica dalle cui conclusioni non sussistono motivi per discostarsi, che si è in presenza di due terreni censiti al Catasto del Comune di Pratella (CE) al fl.7 – p.lle 5014 e 103: mentre la p.lla 103 risulta interclusa, al fondo individuato con il mappale 5014 si perviene attraverso strada interpoderale denominata Vicinale Ospedale; quest'ultimo è interessato dal passaggio del metanodotto nel tratto compreso tra i terreni individuati con i mappali 5015 e 68. Attualmente i lavori di attraversamento del metanodotto, iniziati immediatamente dopo la redazione del verbale di presa di possesso del 19.05.2010, risultano conclusi a far data dall'11.08.2010 e, anche per effetto di ordinari dissuasori infissi nel terreno, di fatto la originaria consistenza di mq 19.888 è stata suddivisa in tre parti: a) la porzione di mq 2560 oggetto della servitù del metanodotto; b) la porzione di mq 16.128 posta ad ovest della descritta servitù; c) la porzione di circa mq 1200 ubicata ad est del metanodotto. Sul confine est del lotto, precisamente sulle particelle 5015 e 5016, è situata la cabina di

decompressione del gas del Comune di Pratella, mentre la p.lla 103 dalla superficie di complessivi mq 64 è stata occupata temporaneamente per l'esecuzione dei lavori di metanizzazione ed al momento dei sopralluoghi risultava libera.

3.1 Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover censurare, con assorbimento degli ulteriori motivi, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento quanto ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, atteso che la Sezione riafferma nella fattispecie il proprio orientamento (ex multis, 7.2.2012, n.613; 13.12.2011, n.5764; 2.12.2010, n.27144; 9.3.2009, n.1353; 13.11.2007, n.12105; 12.9.2007, n.7553) secondo il quale, per poter rispondere ad evidenti canoni di logica comunicazione di avvio del procedimento ablatorio ed avere utilmente un senso e servire al suo scopo, essa deve precedere l'atto centrale ed essenziale del procedimento medesimo, vale a dire la delibera di dichiarazione di pubblica utilità e di localizzazione dell'opera, dal momento che una comunicazione successiva si rivela del tutto inutile ed inficia il relativo procedimento. Peraltro per costante giurisprudenza, anche nelle

ipotesi in cui ricorre la dichiarazione di pubblica utilità c.d. "implicita", ovvero quella insita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, il relativo procedimento deve essere preceduto dalla comunicazione prevista dall'art. 7 della Legge n.241/1990 (Cons. Stato, IV, n.1668/2007; n.8259/2006; n.5352/2005; VI, n.736/2003).

In ogni caso la citata violazione di legge ha impedito all'interessata di partecipare utilmente al procedimento per collaborare alla determinazione del contenuto del provvedimento finale, vanificando un meccanismo che ha inteso innestare nell'attività amministrativa un elemento di riqualificazione di grande rilievo civile, consistente nell'introduzione nel procedimento amministrativo della cultura della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, è subentrato il sistema della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l'adeguatezza

dell'istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 5.12.2007, n.6183; A. P., 15.9.1999, n.14). Si è dunque in presenza di un nuovo criterio di regolamentazione dell'azione dei pubblici poteri, fondato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa, il cui rispetto, in quanto da un lato preordinato a garantire il contraddittorio nel procedimento amministrativo non solo a scopo difensivo ma anche ai fini della formazione di una più completa e razionale volontà dell'Amministrazione, dall'altro idoneo a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati, risulta tra l'altro in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, assicurando la cura ottimale dell'interesse pubblico e parallelamente un'anticipata composizione dei conflitti; conseguentemente deve riconoscersi alle garanzie di partecipazione in questione la dignità giuridica di principio generale dell'ordinamento, con natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto.

Non risultano peraltro persuasive le difese delle parti resistenti, atteso che la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, III, 17.11.2008, n.2891) ha puntualmente posto in risalto che gli artt. 16 e 17 del DPR n.327/01 prevedono l'obbligo di dare comunicazione, rispettivamente dell'avvio del procedimento e della avvenuta approvazione del progetto definitivo, al "proprietario dell'area ove é prevista la realizzazione dell'opera", locuzione questa che può ragionevolmente riferirsi solo al proprietario di aree da espropriare: ciò si desume chiaramente dagli artt. 16, comma 11 e 17, comma 3, i quali sottendono entrambi la qualità di soggetto ad espropriazione nel "proprietario dell'area": nel primo caso, infatti, la norma facoltizza tale soggetto a "chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni", mentre nel secondo caso gli conferisce la possibilità di interloquire sul valore dell'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. Similmente è pacifico che, ai sensi degli artt.11 e 16 del DPR n. 327/2001, al proprietario del bene immobile, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va

inviato l'avviso dell'avvio del relativo procedimento, così come antecedentemente all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica deve essere comunicato l'avvio del procedimento ablatorio al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera pubblica (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22.3.2007, 243).

Del resto la stessa Cassazione (SS. UU., 30.3.2007, n.7881) suole ricordare che il disposto dell'art.5 della Legge n.2359 del 1865, che dà agli interessati la facoltà di presentare osservazioni sui progetti delle opere di pubblica utilità, evidenzia l'importanza dell'art.7 della Legge n.241 del 1990, ciò prima ancora che intervenissero gli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001; viene perciò ritenuto violativo di legge il provvedimento di dichiarazione tacita di pubblica utilità, contenuto in un atto di approvazione di un progetto di opera pubblica, redatto senza previa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento nelle forme di legge, che risulta omessa, con conseguente illegittimità della procedura successiva. In altra occasione (SS. UU., 27.2.2008, n.5080) si è ancora affermato che il citato obbligo di comunicazione dell'avvio del

fonte: http://b

procedimento amministrativo trova applicazione anche nel procedimento ablativo con riferimento alla fase della dichiarazione di pubblica utilità, costituente un subprocedimento autonomo che si conclude con un provvedimento immediatamente impugnabile. Tale obbligo non è assolto dalla pubblicità data dall'Amministrazione procedente - mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale e sul bollettino regionale - ad atti anteriori al procedimento ablatorio, né dall'invio ad opera dei proprietari di osservazioni in relazione all'approvazione della variante al piano regolatore generale che preveda la destinazione urbanistica prodromica all'espropriazione, atteso che la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica e con essa la relativa localizzazione sono oggetto di potere amministrativo nell'ambito del quale il contraddittorio con gli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In ogni caso, nella fattispecie in esame, la ricorrente è indiscutibilmente la proprietaria dei fondi espropriati ed è in

vita, ragion per cui non soccorre l'ipotesi di cui all'art.16, comma 8, del DPR n.327/2001, ciò per tacere che dalla stessa documentazione depositata dalla difesa della Regione si evince che il medesimo Ente era a conoscenza dell'indirizzo della ricorrente. La semplice consultazione della visura catastale avrebbe consentito alla stessa SNAM di individuare l'indirizzo di residenza della ricorrente già prima della notifica dell'immissione in possesso e di consentire, così, ciò che è stato omesso, ovvero una conoscenza effettiva da parte dell'interessata e la partecipazione fattiva della stessa all'attività amministrativa.

4. Ciò posto ai fini dell'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione, occorre poi tener conto dell'orientamento comunitario (Corte Europea Diritti Uomo, 6.3.2007, n.43662) che preclude di ravvisare una "espropriazione indiretta" o "sostanziale" in assenza di un idoneo titolo previsto dalla legge.

4.1 Il T.U. n.327/2001, attraverso la disciplina contenuta nell'art.43, aveva originariamente introdotto un meccanismo che attribuiva all'Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale al termine del procedimento

fonte: http://

nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto; il citato art. 43 era stato in definitiva emesso dal Legislatore delegato per consentire all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene fosse stato <modificato per scopi di interesse pubblico> (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno). La Corte Costituzionale, però, con sentenza n.293 dell'8 ottobre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cennato art.43: muovendo dalla contrapposizione tra la Corte di Cassazione, che esclude l'ammissibilità dell'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, e il Consiglio di Stato, secondo il quale «la procedura di acquisizione in sanatoria di un'area occupata sine titulo, descritta dal citato articolo 43, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell'entrata in vigore della norma», la Consulta ha affrontato la possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in precedenza occupato e modificato per la

realizzazione di un'opera di interesse pubblico, anche nel caso in cui l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione. Preso atto che la delega riguardava il «riordino» delle norme elencate nell'allegato I alla legge n. 59 del 1997 ed, in particolare, il «procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865», il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, in ogni caso, si faccia riferimento alla ratio della delega, si tenga conto della possibilità di introdurre norme che siano un coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato e detta discrezionalità venga esercitata nell'ambito dei limiti stabiliti dai principi e criteri direttivi.

In definitiva l'istituto previsto e disciplinato dall'art.43 era connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale, specie nel momento in cui si era introdotta

fonte: http://b

la possibilità per l'Amministrazione e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice amministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione; nel regime risultante dalla norma impugnata, inoltre, si era previsto un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa Amministrazione che aveva commesso l'illecito, a dispetto di un giudicato che disponeva il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato. Il Legislatore delegato, in definitiva, non poteva innovare del tutto e derogare ad ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega, dovendo piuttosto limitarsi a disciplinare in modi diversi la materia e ad espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato in analogia con altri ordinamenti europei.

4.2 A seguito dell'eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. "acquisizione sanante" di cui all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, la Sezione (a partire dalle pronunce nn.261 e 262 del 18 gennaio 2011) ha ritenuto che in siffatte ipotesi il comportamento tenuto

dall'Amministrazione dovesse essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo; si trattava di un'illegittimità a cui non poteva porsi rimedio neppure riesumando l'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta "espropriazione sostanziale" - nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa - perché tale istituto era stato ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo I, 1.2.2011 n. 175; idem III, 21.1.2011 n. 115). Del resto in nessun caso - neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica - era possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell'Amministrazione, poiché una tale pronuncia presupponeva in ogni caso l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica di parte ricorrente, originaria proprietaria, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo, non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, I,

fonte: http://

1.7.2010, n. 1418). Pertanto, ricorrendone i presupposti le Amministrazioni sono state condannate alla restituzione a parte ricorrente degli immobili in ragione dell'accertato utilizzo degli stessi per come materialmente appresi sia pure per fini pubblicistici, atteso l'irrilevanza, nell'ottica di una eventuale traslazione della proprietà della res, che fosse stata realizzata l'opera pubblica nella misura in cui questa aveva modificato la destinazione originaria del cespite e recato un pregiudizio patrimoniale e non a carico di parte ricorrente. Tale statuizione era peraltro compatibile con la restituzione dei cespiti e facoltà dello ius tollendi concessa al proprietario dei manufatti alle condizioni previste dall'art. 935 c.c., comma 1 e art. 937 c.c., laddove il diritto al risarcimento e l'applicabilità dell'art.2058 c.c. sarebbero entrati in discussione ove si fosse rientrati nella materia risarcitoria.

4.3 In costanza di vuoto normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (31.5.2011, n.11963) hanno affermato che l'irreversibile trasformazione, anche parziale, del fondo determina l'acquisto della proprietà del bene, nei limiti della parte trasformata, da parte

dell'Amministrazione che aveva dato corso al processo espropriativo, mentre l'eventuale domanda di risarcimento in forma specifica sarebbe ordinariamente destinata ad avere esito negativo, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l'interesse posto a base della realizzazione dell'opera pubblica. Da canto suo, a titolo esemplificativo, la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, I, 12.7.2011, n.245) ha ritenuto che, proprio a seguito del citato vuoto normativo, ove il privato avesse chiesto unicamente il risarcimento del danno per equivalente in ragione dell'irreversibile trasformazione del bene, detta richiesta andava considerata come rinuncia alla restituito in integrum; comunque la richiesta del solo risarcimento per equivalente non determinerebbe un effetto abdicativo della proprietà all'Amministrazione occorrendo piuttosto un accordo transattivo tra le parti (Cons. Stato, IV, 13.6.2011, n.3561; 1.6.2011, n.3331; 28.1.2011, n.676), mentre se il privato dovesse insistere per la tutela restitutoria la stessa andrebbe disposta eccezion fatta per la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione degli artt.2933, comma 2 o 2058 c.c. Di recente

si è poi affermato (Cons. Stato, IV, 29.8.2011, n.4833) che, essendo venuto meno il procedimento espropriativo accelerato di cui al citato art.43, la P.A. avrebbe potuto apprendere il bene facendo uso unicamente del contratto tramite l'acquisizione del consenso della controparte, ovvero del provvedimento anche in assenza del consenso ma con riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie.

4.4 Ad oltre nove mesi dalla sentenza di incostituzionalità dell'originario art.43, con l'art.34 del Decreto-Legge 6.7.2011, n.98 convertito in Legge 15.7.2011, n.111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato reintrodotto attraverso l'art.42-bis l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorchè la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Dunque anche nell'attuale quadro normativo l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venire meno l'occupazione sine

titulo e deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, o attraverso la restituzione dei terreni ai titolari con demolizione di quanto realizzato e relativa riduzione in pristino (affrontando le relative spese), ovvero attivandosi perché vi sia un titolo d'acquisto dell'area da parte del soggetto attuale possessore e che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito (Cons. Stato, VI, 1.12.2011, n.6351). A seguito di un siffatto provvedimento autoritativo sopravvenuto la domanda di restituzione dell'area diventa improcedibile, mentre l'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento, che entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei Conti (comma 7); ancora nella nuova versione (commi 1, 2, 3 e 4) si fa riferimento all'indennizzo, piuttosto che al risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, ciò forse per la liceità dell'attività, non retroattiva, posta in essere dall'Autorità agente. Laddove prima, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per

fonte: http://b

scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora (comma 2) il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell'atto impugnato; il potere acquisitivo dell'Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronunzia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finchè perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittima del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità,

restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse. Va poi preso atto che la Corte di Strasburgo non si è pronunciata più in senso critico nei confronti dell'istituto originariamente disciplinato dal citato art.43, mentre la previsione di una "legale via d'uscita" con l'esercizio di un potere basato sull'accertamento dei fatti e sulla valutazione degli interessi in conflitto appare immune da questioni di costituzionalità (Cons. Stato, VI, 15.3.2012, n.1438) in quanto conforme alle disposizioni della CEDU ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che in passato ha condannato la Repubblica italiana proprio perché i giudici nazionali avevano riscontrato la perdita della proprietà in assenza di un valido provvedimento motivato.

Premesso che in ogni caso non sarà possibile la restituzione della nuda proprietà superficiaria al privato, atteso che ciò che rileva è appunto l'idoneità del bene del privato a soddisfare, attraverso la

fonte: http://b

sua trasformazione fisica, l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, la prima giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, III, 19.8.2001, n.2102) successiva all'entrata in vigore del nuovo art.42-bis ha ritenuto che il giudice amministrativo, anche nell'esercizio dei propri poteri equitativi e nella logica di valorizzare la ratio della novella legislativa di far sì che l'espropriazione della proprietà privata per scopi di pubblica utilità non si trasformi in un danno ingiusto a carico del cittadino e che gli effetti indennitari e/o risarcitori conseguano necessariamente ad un formale provvedimento della PA, possa accogliere la domanda risarcitoria derivante dall'occupazione senza titolo di un bene privato per scopi di interesse pubblico, se irreversibilmente trasformato, differendone però gli effetti all'emissione di un formale provvedimento acquisitivo ai sensi dello stesso art.42-bis.

5. Il Collegio ritiene dunque che l'Amministrazione possa divenire proprietaria o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed

efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis.

5.1 Quando si accerta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e la rilevanza nel giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art.42-bis, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ente al risarcimento pongono il problema dell'eventuale applicazione dell'art.5-bis del D.L. n.333 del 1992, convertito in Legge n.359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall'art.3, comma 65, della Legge n.662 del 1996, la Corte Costituzionale (24.10.2007, n.349) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art.117, primo comma, Cost. Il criterio di calcolo riduttivo di cui all'art.5

fonte: http://b

bis della Legge n.359 del 1992 non è dunque più applicabile a seguito di detta declaratoria di incostituzionalità, ragion per cui è stato ripristinato l'originario criterio di stima dell'indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l'occupazione acquisitiva, corrispondente al valore venale pieno dell'immobile espropriato (art.39 della Legge n.2359 del 1865), sì da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, "la sua massima estensione consentita"in luogo del "massimo di contributo di riparazione che nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'espropriato" nell'ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge. L'applicazione di questo criterio è stata del resto ribadita dall'art. 2, comma 89, sub e) della L. n. 244 del 2007, che ha modificato l'art.55 del D.P.R. n.327 del 2001 disponendo che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u., in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene".

Peraltro nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, Scordino) è ormai costante l'affermazione secondo cui "una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo", non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell'espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione (in caso di occupazione usurpativa) o della scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (in caso di occupazione appropriativa); ai sensi

fonte: http://

dell'ultima parte del secondo comma dell'art.42-bis, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, devono essere detratte da quelle dovute ai sensi del nuovo atto. Ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art.42-bis, atteso che ai sensi del comma 3 della stessa norma l'indennizzo deve tener conto della misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità - mentre se l'occupazione riguarda un terreno edificabile occorre aver riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art.37, andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori. Per il periodo di occupazione illegittima il danno da risarcire deve essere forfettariamente determinato nella misura fissa dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene; è ancora possibile che vengano richiesti "i danni morali" ai sensi del comma 8 dell'art.42-bis, che è una disposizione innovativa che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione. Trattandosi di

obbligazione derivante da illecito extracontrattuale e, quindi, di debito di valore, tali somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all'attualità sulla base degli indici ISTAT. Quanto alla possibilità di riconoscere il danno da lucro cessante per perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa, si è fatto riferimento alla misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito (Cons. Stato, V, 2.11.2011, n.5844).

5.2 Nella fattispecie la Sezione, rilevata per i motivi dianzi esposti la illegittimità dell'operato della Regione Campania come anche culminato nell'adozione del Decreto n.296 del 24/6/2011 - oggetto di impugnazione con motivi aggiunti - che si è limitato ad identificare la SNAM quale soggetto in capo al quale si produrrebbero gli effetti traslativi dell'area oggetto di asservimento, ritiene, come in propri recenti precedenti successivi al citato nuovo assetto normativo (a partire da 21.10.2011, nn.4886 e 4885; 12.10.2011, n.4659), di dare applicazione all'art.34, comma 4 del cod. proc. ammin. e, anche in ragione dei sopraindicati poteri equitativi e

fonte: http://b

della ratio dell'art.42-bis, di dover condannare la Regione Campania all'emanazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, di un provvedimento di acquisizione dei beni di cui al fl.1 partita 3302 p.lla 2199-2051 ex art.42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni. Naturalmente occorre aver riguardo alle disposizioni del più volte citato art.42-bis e comunque al rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), in disparte gli interessi di cui all'art.42-bis quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo; il debito dell'amministrazione espropriante ha indubbia natura di debito di valore, sicchè, accertato il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso è stato occupato definitivamente, tale valore deve essere attualizzato al momento della decisione, al fine di adeguarlo al mutato potere di acquisto della moneta; sulla somma rivalutata vanno poi calcolati altresì gli interessi legali, secondo il criterio individuato dalla nota decisione n.1712/1995 delle Sezioni Unite, in quanto rivalutazione monetaria ed interessi hanno

finalità diverse, mirando, la prima, a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno, ed avendo, i secondi, funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata (Cass. Civ., nn.7891/2007; 9410/2006; 19510 e 19511/2005; 9365/2005).

5.3 In particolare, come puntualizzato in sede di relazione di consulenza tecnica anche con riguardo alle note tecniche di parte, si ritiene che parte ricorrente abbia diritto alla indennità per asservimento da metanodotto, per pregiudizio non patrimoniale in misura forfettaria del dieci per cento del valore venale del bene occupato, nonché al risarcimento per occupazione senza titolo pari al cinque per cento annuo sul valore dell'area temporaneamente occupata. Relativamente al valore venale del bene, è necessario precisare che esso va riferito alla data di immissione in possesso dello stesso (19.05.2010), allorchè il terreno in questione, oltre ad assumere l'ordinaria vocazione agricola, presentava una concreta potenzialità edificatoria conferita, tra l'altro, dal PDC n°8 del 03.11.2009, rilasciato dal Comune di Pratella in virtù della consistenza del medesimo terreno

fonte: http://b

(part.lla 5014 mq 19.888). Il valore venale del fondo, pertanto, non è dato dal semplice valore del terreno agricolo per come basato sul valore della coltura, bensì è legato proprio alla eventualità della massima trasformazione dello stesso.

Dalla comparazione dei dati ricercati si è riscontrato che il più probabile valore di un edificio colonico simile a quello oggetto di stima situato nel Comune di Pratella è pari ad € 1.000/mq che, moltiplicato per la superficie convenzionale complessiva del bene da costruire (mq 445,50), dà una stima di € 445.500; da successivi calcoli si è desunto che il valore dell'area temporaneamente occupata mq 1420 (particella 5014) + mq 60 (particella 103) è pari ad € 14.553,60 , ragion per cui alla ricorrente spetta l'indennità ai sensi dell'art. 42 bis per pregiudizio non patrimoniale, commisurata, in misura forfettaria, al dieci per cento del valore venale (€ 1.455,36) del bene occupato, e il risarcimento per occupazione senza titolo pari al cinque per cento annuo sul valore dell'area temporaneamente occupata.

5.3.1 Alla ricorrente spetta anche l'indennità per servitù coattiva del metanodotto, che si compone del valore dell'area soprastante la condotta e

fonte: http://

corrispondente alla proiezione in superficie della larghezza della condotta (1,00 ml). (90 mq X € 10,08/mq) = € 907,20; della diminuzione di valore delle due strisce latistanti la condotta, larghe mediamente un paio di metri, che è pari a € 2.188,80 , nonché del valore di capitalizzazione delle imposte gravanti sulle superfici asservite che dà € 2.781,66. Quanto, poi, alla diminuzione di valore assunto dal fondo in conseguenza della presenza del metanodotto, questo determina il decremento di valore per la fascia di insistenza della medesima diramazione, ma non costituisce condizione depauperativa anche per la restante parte del lotto; in definitiva è comunque possibile edificare il fabbricato rurale, ma in posizione diversa rispetto all'area interessata dal metanodotto ed a quella residuale, ragion per cui il danno, che è rappresentato dal costo degli interventi necessari a celare i citati dissuasori, calcolato forfettariamente in ragione del 20% del valore dell'area interessata dall'asservimento, risulta pari a € 725,76.

5.3.2 L'installazione del metanodotto e la servitù coattiva hanno poi reso vano l'iter burocratico di cui al PDC n°8 del 03.11.2009; è altrettanto vero che il

fonte: http://b

manufatto oggetto del richiamato titolo insiste proprio nella fascia di rispetto dal fiume Lete (distanza di ml 150 dall'argine del fiume), ovvero risulta incluso nella porzione della particella 5014 assoggettata totalmente al vincolo di cui all'art.142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22.01.2004 n°42. Ora la costruzione dello stesso manufatto in area diversa da quella asservita rende necessario richiedere un nuovo permesso di costruire che comporterebbe comunque una progettazione in variante, nuovi indagini geologiche che potrebbero comportare nuove calcolazioni statiche con relativo deposito al Genio Civile, la riproposizione delle recinzioni provvisorie, ulteriori spese per oneri e contributi e la nuova messa in sicurezza dell'area cantiere; in definitiva parte ricorrente ha subito un danno consistente nel mancato incremento di valore di cui il fondo godeva grazie al rilascio del PDC ma, per computare i costi necessari per sostenere le attività sopra elencate, è necessario riferirsi all'ammontare complessivo strumentale alla costruzione del fabbricato autorizzato ed in percentuale ricavarne, poi, le spese tecniche e di avviamento del cantiere che la ricorrente già aveva sostenuto.

fonte: http://

Considerato che l'edificio progettato sembra rifinito in ogni parte e per lo stesso si ipotizza un costo di costruzione medio di € 700,00/mq, mentre per una superficie convenzionale desunta dai grafici autorizzati di mq 278,06 l'ammontare complessivo necessario alla realizzazione del fabbricato è pari ad € 194.642,00 , l'importo complessivo delle competenze professionali che la ricorrente dovrebbe sostenere per indagini geologiche, progettazione architettonica fino a alla fase esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione strutturale ed impiantistica, rilievi e tracciamenti ed espletamento delle pratiche burocratiche ammonta ad € 26.489,53. Proprio perchè alcune prestazioni professionali potrebbero rimanere immutate per via delle possibili identiche condizioni geologiche dell'area su cui si posiziona il nuovo cespite rurale, appare coerente effettuare una decurtazione forfettaria del 20% sull'ammontare desunto, ragion per cui la Sig.ra Cameretti, per ripristinare l'incremento di valore del fondo subordinato agli effetti positivi del titolo concessorio, dovrà di nuovo sostenere i costi professionali che si stimano in € 21.191,62. A tali costi è

fonte: http://b

necessario aggiungere le spese sostenute inizialmente per le fasi iniziali del cantiere (recinzione e messa in sicurezza dell'intera area) e per oneri e contributi che si stimano forfettariamente pari al 3% del costo di costruzione del manufatto (€ 194.642,00 x 0,02 = € 5.839,26).

5.3.3 Il Collegio ritiene, in definitiva, di fare proprie le sopraindicate conclusioni della relazione di CTU, sebbene le note tecniche di parte abbiano espresso talune perplessità, atteso che quanto relazionato ha preso le mosse dalla documentazione presente agli atti, dalla circostanza che l'edificio oggetto del PDC n°8/2009 non è posto in prossimità del limite della fascia di rispetto ma, seppure parzialmente, rientra nell'area interessata dal medesimo limite di in edificabilità, nonché dalla conseguente considerazione che il titolo concessorio era, in questi termini, inficiato; d'altra parte questo Organo giudicante non può ignorare la valenza oggettiva del danno per come risarcibile, nel senso che il riconoscimento dello stesso è subordinato alla sua liceità ed alla effettiva realizzabilità del manufatto oggetto del Permesso di costruire, nonché alla generale necessità di evitare interpretazioni eccessivamente formali che

fonte: http://

finirebbero con contrastare con la ratio della condanna dell'Ente al risarcimento in ragione dell'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Contrariamente a quanto rappresentato da parte ricorrente nell'ultima memoria, il mandato conferito al CTU ha riguardato aspetti che attenevano alla sola individuazione dell'area da asservire ed alla quantificazione dei danni a vario titolo provocati dalla servitù di metanodotto e non alla preesistenza di una condotta di distribuzione del gas gestita da una società diversa dalla SNAM in prossimità del lotto della ricorrente; in ogni caso il comma 5 dell'art.42 bis prevede la liquidazione forfettaria del pregiudizio patrimonial pari al 20% del valore venale del bene nei casi di terreni utilizzati per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, laddove nella fattispecie il terreno è semplicemente destinato agli usi agricoli, così come da strumentazione urbanistica vigente, e non gli sono state conferite finalità di interesse pubblico. Inoltre dalla rappresentazione dei luoghi su base catastale si evince

fonte: http://b

chiaramente che l'edificio oggetto del PDC n°8/2009 non è posto in prossimità del limite della fascia di rispetto ma, seppure, parzialmente, rientra nell'area interessata dal medesimo limite di in edificabilità, condizione questa assolutamente necessaria e sufficiente per ribadire la illegittimità del titolo concessorio. Peraltro la presunta e singolare peculiarità edificatoria del lotto della ricorrente non è concretamente ancorata ad alcuna indagine dettagliata, bensì basata su informazioni di larga massima, così come le invocate potenzialità agrituristiche del suolo sono aspetti presuntivi e non concretamente effettivi, tanto è vero che la strumentazione urbanistica attualmente vigente nel Comune di Pratella destina il terreno ad attività semplicemente agricole e non agricolo-produttive che prevederebbero, queste sì, consistenze finalizzate agli usi turistici.

5.4 In conclusione a parte ricorrente competono € 1.455,36 per il pregiudizio non patrimoniale, € 14.553,60 per risarcimento per occupazione senza titolo, a titolo di indennità per l'asservimento del metanodotto € 907,20+2.188,80+2.781,66+725,76 nonché € 21.191,62 per oneri professionali

fonte: http://

necessari all'ottenimento del nuovo titolo concessorio e € 5.839,26 per spese sostenute inizialmente per le fasi iniziali del cantiere, per oneri e contributi.

Sugli importi calcolati e sul risarcimento per occupazione senza titolo pari al cinque per cento annuo del valore dell'area (€ 14.553,60) temporaneamente occupata saranno calcolati gli interessi legali e moratori dalla data di occupazione del suolo (19.05.2010) fino al soddisfo.

6. Resta inteso che, ove ad esempio non venga adottato un atto formale di acquisizione del bene di parte ricorrente, tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite Commissario ad acta. La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione. Gli atti andranno poi trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di

fonte: http://b

responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase di giudizio.

7. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame, come proposto anche attraverso motivi aggiunti, vada accolto con conseguente annullamento degli atti come successivamente impugnati e declaratoria dell'obbligo della Regione Campania all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art.42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni così come da premessa.

Le spese, anche relative alla consulenza tecnica, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto anche attraverso motivi aggiunti, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti oggetto di impugnazione con relative statuizioni in premessa.

Condanna la Regione Campania e la SNAM Rete Gas in parti uguali al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 nonché della consulenza tecnica,

fonte: http://

definitivamente liquidate in € 5.633,98 oltre IVA e 2% ed anticipate quanto a € 3.000,00 dalla SNAM Rete Gas.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 14/6/2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giustizia amministrativa.it Accessibilità Mappa del sito Glossario
Informativa privacy Regole di accesso
Condizioni d'uso

fonte: http://b

fonte: http://b

SHAM CAMERETTI

03 POLIZ R

AREA 04 - SETTORE 02

Calvino

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0076164 31/01/2013
Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario
Assegnatario : Regolazione dei Mercati
Classifica : 4

Al Dirigente del Settore
Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale Is. A/6
NAPOLI (**12/04**)

All'Avv. Angelo Marzocchella
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. V
promosso da Cameretti Amalia c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 2897/2012 - Pratica n. CA/1033/2010

Si trasmette copia dell' atto di precetto, notificato alla Regione Campania in data 10/01/2013, concernente il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella sentenza TAR Campania Sez. V n. 2897/12, notificata in data 03/07/12.

Come è noto avverso tale decisione è stato proposto appello (Ricorso R.G. 6849/12), e con ordinanza n. 4111/12, che pure si allega, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, contestualmente promossa, sospendendone l'esecutività anche relativamente alla condanna alle spese.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

OK 1/02/2013

C.P./m.c.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
SETT. REGOLAZIONE DEI MERCATI
Data 01/02/2013
FIRMA

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963792 - Fax 081.7963684 - E-mail: avv.amministrativo@regione.campania.it

fonte: http://b

COPIA

Flavio Brusciano
Avvocato
81100 Caserta - Via Leonetti n. 34
Tel. 0823 356622 - Fax 0823 324436
81031 Aversa - Via Cilea n. 40
Tel./Fax 081 5045448
E-mail: flavio.brusciano@tin.it

CA
1033/13

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse della sig.ra Cameretti Amalia nata a Prata Sannita (CE) il 09.08.1936 e residente in Piedimonte Matese alla loc. Pigna Pioppitelli n. 2, (C. F. CMR MLA 36M49 G991D), in virtù della Sentenza n. 2897 del 20.06.2012 pronunciata nel giudizio proposto dalla sig.ra Cameretti Amalia contro la Snam Rete Gas S.p.A. nonché contro la Regione Campania, ed avente r.g. n. 4267/2010, Sez. V, Sentenza, questa, che è stata notificata alla Regione Campania in data 06.07.2012, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso principale depositato, in data 20.07.2010, dagli Avv.ti Luigi M. D'Angiolella (C.F. DNG LMR 63H08G 333C - P. IVA: 01847250618) e Flavio Brusciano (C.F. BRS FLV 76M28 F839N), e con questi elettivamente domiciliata in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16 (chiedo di poter ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: e.mail: - dangiolella@studiolegaleabbamonte.it posta certificata: luigidangiolella@pec.giuffre.it – fax 081.663383 – 0823.324436).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
16 GEN 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia, 81

PREMESSO

- che in data 20 Giugno 2012 veniva depositata presso la Cancelleria del Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Sede di Napoli la Sentenza n. 2897/2012, immediatamente esecutiva, con la quale i Giudici della sez. V del T.A.R. Campania – Sede di Napoli, accoglievano il ricorso proposto dalla sig.ra Cameretti Amalia contro la Snam Rete Gas S.p.A. nonché contro la Regione Campania, avente r.g. n. 4267/2010, e per l'effetto condannavano sia la Snam Rete Gas S.p.A.

fonte: http://b

sia la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquidavano in Euro 4000,00 da pagare in parti uguali in favore della ricorrente oltre il 12,50% di spese forfettarie, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;

- che, in data 06.07.2012, l'istante ha provveduto a notificare la citata Sentenza alla Regione Campania;
- che, però, è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla Legge senza ricevere alcun riscontro dall'Amministrazione, costringendo i sottoscritti Avv.ti a procedere per vie giudiziali;
- tutto ciò premesso, i sottoscritto avvocati, nella qualità,

INTIMANO E FANNO PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dom.to per la carica presso la sede in Napoli – c.a.p. 80132 – Via Santa Lucia n. 81, di pagare, entro il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le somme qui di seguito specificate:

- **A) Spese liquidate in Sentenza: Euro 2000,00 + 12,50% + IVA e CPA:**

DIRITTI ED ONORARI	E. 2000,00
+ 12,50%	E. 250,00
IMPONIBILE I.R.P.E.F.	E. 2250,00
+ C.P.A. 4%	E. 90,00
IMPONIBILE I.V.A.	E. 2340,00

fonte: http://b

+ I.V.A. 21%	E. 491,40
TOTALE LORDO	E. 2831,40
- RITENUTA D'ACCONTO 20%	E. 450,00
TOTALE NETTO	**E. 2381,40**

- **B) Spese di precetto:**

1) Diritti di precetto ex. D.M. 140/2012: Euro 100,00.

2) Spese sostenute rimborsabili ex art. 1, comma 2, del D.M. 140/2012 (posizione ed archivio, diritti di richiesta n. 2 copie esecutive della Sentenza n. 2897/2012, accesso agli uffici per richiesta notifica e ritiro atto notificato della Sentenza n. 2897/2012, diritti di notifica della Sentenza n. 2897/2012, diritti di notifica del precetto, accesso agli uffici per richiesta notifica e ritiro precetto notificato e trasferte): Euro 300,00

RIEPILOGO

IMPONIBILE IRPEF	E. 100,00
+ C.P.A. 4%	E. 4,00
IMPONIBILE I.V.A.	E. 104,00
+ I.V.A. 21%	E. 21,84
	E. 125,84
+ SPESE NON IMPONIBILI	E. 300,00
TOTALE LORDO	E. 425,84
- RITENUTA D'ACCONTO 20%	E. 20,00
TOTALE NETTO	**E. 405,84**

fonte: http://b

RIEPILOGO

TOTALE SUB A) e SUB B) : Euro 3.257,24 (al lordo della ritenuta d'acconto pari ad Euro 470,00 – Netto a pagare: Euro 2.787,24, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive ed occorrende).

PER IL PAGAMENTO

Vogliate disporre bonifico bancario sul **c/c n. 820692, intestato ad Avv. Flavio Brusciano ed acceso presso la DEUTSCHE BANK S.p.A., Filiale di Aversa, (ABI 03104 – CAB 74790 – Codice CIN internazionale "34" – CIN Domestico "H") – IBAN: IT34 H031047479 000 0000 820692.**

***

CON ESPRESSA AVVERTENZA CHE, IN MANCANZA DI PAGAMENTO, DECORSI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO, SI PROCEDERÀ AD ESECUZIONE FORZATA.

Avv. Luigi M. D'Angiolella

Avv. Flavio Brusciano

fonte: http://b

RELATA DI NOTIFICA

AI SENSI DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Luigi M. D'Angiolella, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 22.12.2005, previa iscrizione al **n. 3070** del mio registro cronologico, ad istanza della **sig.ra Cameretti Amalia**, ho notificato l'atto che precede alla **"Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. dom.to presso la sede di Napoli in via S. Lucia n. 81 – 80132 – Napoli (NA)"**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. **n. 76486390016 - 5,** spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Luigi M. D'Angiolella

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

SERVIZIO NOTIFICAZI
Legge 21 genn
Postaitaliane
Maraccomandata
€ 8,25
10.01.2013 16:13
81100 CASERTA CENTRO

N. 3070 reg. Cron.
Mitt.: Carone Sal. Anna L.A.
c/
Avv. Luigi M. D'ANGIOLELLA
Via Leonetti, 31 - CASERTA
Firma
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

AVVERTENZE

Segnare:
1) il numero del Registro Cronologico
2) il cognome e nome, residenza e domicilio del destinatario
3) il nome del mittente

764863900165

REGIONE CAMPANIA IN PERS. DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P.T.
VIA SANTA LUCIA N. 81
(80132) NAPOLI

AG

Giudizio i... promosso... Sentenza ...
...nia in ...tenza
R.G. ...siglio ...ndone
data 10/01 TAR Cam...
6849/12), ... di Stato ... l'esecutivi...
REA

C.P./r

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 7963792 - Fax 081 7963684 - E-mail: avv.amministrativo@regione.campania.it

fonte: http://b

CC
1036/2013

COPIA

Luigi Maria D'Angiolella
Avvocato

Flavio Brusciano
Avvocato
81100 Caserta - Via Leonetti n. 32
Tel. 0823 356622 - Fax 0823 324636
81031 Aversa - Via Cilea n. 40
Tel./Fax 081 5045448
E-mail: flavio-brusciano@tin.it

2143 Avv. 8 FEB 2013
Ufficio smistamento posta ricezione atti giudiziari Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

per la sig.ra Amalia Cameretti nata a Prata Sannita (Ce) il 09.08.1936 e residente in Piedimonte Matese alla Loc. Pigna Pioppitelli N. 2, (C. F. CMR MKA 36M49 G991D) rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dagli Avv.ti Luigi M. D'angiolella (C.F. DNG LMR 63H08G 333C - P. Iva: 01847250618) e Flavio Brusciano (C.F. BRS FLV 76M28 F839N P. Iva 02961250616), e con questi elett.te domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (pec: luigidangiolella@pec.giuffre.it; fax 081/663383),

PREMESSO CHE

- la sig.ra Cameretti Amalia <u>è creditrice,</u> in virtù della Sentenza n. 2897/2012, immediatamente esecutiva, notificata in data 06.07.2012, con la quale i Giudici della V sez. del Tribunale Amm.vo della Regione Campania – sede di Napoli, accoglievano il ricorso proposto dalla sig.ra Cameretti Amalia contro la Regione Campania nonché contro la Snam Rete Gas Spa, avente r.g. n. 4267/2010, e per l'effetto condannavano la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquidavano in Euro 2000,00 da pagare in favore della sig.ra Cameretti Amalia, oltre accessori di legge (I.V.A. al 21%, 12.50% di spese forfettarie e Cassa Previdenza Avvocati al 4%), per un importo pari ad Euro **3.257,24** comprensiva delle spese e competenze relative all'Atto di Precetto notificato alla Regione Campania in data 16.01.2013, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo e spese successive ed occorrende;

Avv. Luigi M. D'Angiolella
Avv. Flavio Brusciano
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, nella presente procedura ed atti conseguenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, desistere e spiegare domanda riconvenzionale.
Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica e Vi delego a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Eleggo domicilio con voi in Napoli al Viale Gramsci n. 16

Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati personali rispettando le regole previste dal D. Lgs. 30/6/03 n. 196 giusta autorizzazione del Garante Prot. Dati Personali 4/2005.

x Cameretti Amalia

<u>VISTO</u>

l'atto di precetto notificato in data 16.01.2013 alla Regione Campania per la complessiva somma di Euro **3.257,24** comprensiva delle spese e competenze relative all'atto di precetto stesso, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo e spese successive ed occorrende

È autentica

RITENUTO

che l'Amministrazione debitrice, Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. ha in deposito e possiede somme presso il **Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., presso "Intesa**

Giunta Regionale della Campania - Avvocatura 11 FEB 2013

fonte: http://b

San Paolo Group Services" – Viale G. Marconi n. 15 – 80125 – Napoli ed è, pertanto, creditrice a sua volta nei confronti dell'Istituto bancario detto per somme ivi giacenti;

il sottoscritto avvocato, nella qualità, ai fini del recupero del credito della propria assistita, sig.ra Cameretti Amalia, e fino al completo soddisfacimento dello stesso, intende sottoporre a pignoramento, nei limiti consentiti dalla legge, tutte le somme che la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. ha in deposito presso l'istituto bancario sopra menzionato, fino alla concorrenza della somma precettata pari ad **Euro 3.257,24** comprensiva delle spese e competenze relative all'atto di precetto notificato alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., in data 16.01.2013, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo e spese successive ed occorrende, nonché le spese della presente procedura.

A tal uopo, il sottoscritto avvocato, nella qualità,

CITA

1) il **Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., presso "Intesa San Paolo Group Services" – Viale G. Marconi n. 15 – 80125 – Napoli;**

2) la **Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., via S. Lucia n. 81 – 80132 – Napoli;**

a comparire avanti al **Tribunale Civile di Napoli, Giudice dell'Esecuzione designando**, all'udienza del **giorno 20/03/2013 (venti marzo duemilatredici),** ore di rito con il prosieguo, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge, per ivi, quanto al primo - terzo pignorato - rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, quanto alla seconda, amministrazione debitrice – assistere, ove ritenga, alla dichiarazione stessa ed agli atti ulteriori, con avvertenza diretta al terzo pignorato che, non comparendo - il terzo pignorato - oppure, qualora compaia, rifiutandosi di fare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., si procederà ai sensi dell'art. 548 c.p.c.

Con espresso invito all'Istituto bancario, Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. presso "Intesa San Paolo Group Services" – Viale G.

fonte: http://b

Marconi n. 15 – 80125 – Napoli, a comparire se oggetto del pignoramento sono crediti di cui all'art. 545 c.p.c., comma 3 e 4, in caso contrario, a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 alla creditrice, sig.ra Cameretti Amalia e, quindi, al sottoscritto avvocato, nella qualità e nel domicilio di elezione, entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

L'istante, Cameretti Amalia invita la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., debitrice, ad astenersi, ai sensi degli artt. 543 e 492 c.p.c., da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme e/o i beni mobili pignorati, nonché i frutti degli stessi.

L'istante invita, altresì, l'Istituto bancario, Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. presso "Intesa San Paolo Group Services" – Viale G. Marconi n. 15 – 80125 – Napoli, a non disporre delle predette somme senza ordine del Giudice dell'Esecuzione adito.

Con rivalsa di spese, diritti ed onorari della presente procedura e salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Avv. Luigi M. D'Angiolella

Avv. Flavio Brusciano

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra Cameretti Amalia domiciliata e rappresentata come in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, Addetto all'ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale Civile di Napoli, in virtù e in esecuzione in virtù e in esecuzione della Sentenza n. 2897/2012, immediatamente esecutiva, notificata il 06.07.2012 nonché in virtù di atto di precetto notificato in data 16.01.2013

HO PIGNORATO

a tutti gli effetti di legge e nei limiti consentiti dalla legge stessa, tutte le somme di pertinenza della Regione Campania - debitrice, possedute dal terzo pignorato e, quindi, dovute, a qualsiasi titolo o causa dalla stessa Amministrazione debitrice all'istante creditrice, sig.ra Cameretti Amalia, e ciò fino alla concorrenza della somma di **Euro 3.257,24** comprensiva delle spese e competenze relative all'atto di precetto notificato alla Regione

fonte: http://b

Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. in data 16.01.2013, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo e spese successive ed occorrende, nonché le spese della presente procedura, somma precettata aumentabile fino alla metà, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.

A tal fine,

HO FATTO FORMALE INGIUNZIONE

alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. di astenersi dal compiere qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per il quale si procede la somma assoggettata al pignoramento ed i frutti della stessa e

HO INTIMATO

al suddetto istituto di credito, Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. presso "Intesa San Paolo Group Services" – Viale G. Marconi n. 15 – 80125 – Napoli, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice dell'Esecuzione, sotto le sanzioni di legge ed essendo la banca stessa nominata custode delle somme, ex art. 546 c.p.c., dalla notifica del presente atto e nei limiti dell'importo del credito precettato (aumentabile del 50%), fino alla concorrenza di **Euro 4.885,86**

HO RIVOLTO

Alla società debitrice, Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Napoli, Giudice dell'Esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei Comuni compresi nel circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'espressa avvertenza che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni alla stessa dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice dell'Esecuzione mobiliare presso il Tribunale Civile di Napoli

HO AVVERTITO

L'Amministrazione debitrice che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere che le cose o i crediti pignorati vengano sostituiti con una somma di denaro pari all'importo dovuto all'istante creditore pignorante comprensiva del

fonte: http://b

capitale, degli interessi così come calcolati nell'atto di precetto e delle spese e competenze relative all'atto di precetto stesso, oltre che delle spese della presente procedura esecutiva.

In tale ipotesi, dovrà presentare in Cancelleria la relativa istanza prima che sia disposta l'assegnazione o la vendita, a norma dell'art. 492, comma 3, c.p.c..

All'uopo, ho notificato il suesteso atto di pignoramento presso terzi, rimettendone copia conforme all'originale, debitamente sottoscritta, a mani / a mezzo del servizio postale, a:

1) **Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. presso "Intesa San Paolo Group Services" – Viale G. Marconi n. 15 – 80125 – Napoli** – terzo pignorato – poiché ivi risultano depositate in giacenza diverse somme di denaro appartenenti alla Regione Campania, Amministrazione debitrice nella presente procedura.

L'Ufficiale Giudiziario

2) **Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., via S. Lucia n. 81 – 80132 – Napoli** – amministrazione debitrice.

L'Ufficiale Giudiziario

fonte: http://b

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Reg.1/2013 Modello C Cron. 3873 - 1/2 Rich. 07/02/13

NON URGENTE

Ud./Pr.Acc **20/03/13**

Rich. D'ANGIOLELLA AVV LUIGI MARIA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Funzionario/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ho sottoposto a pignoramento, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, tutte le somme dovute al debitore da parte del terzo citato, al quale incombe l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 546 c.p.c.; ho ingiunto al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate; ho intimato al terzo di non disporne senza ordine del Giudice. Ho, quindi, rivolto al debitore gli inviti (dichiarazione o elezione di domicilio e indicazione di eventuali ulteriori beni) e gli avvertimenti di cui agli artt. 492 e 495 c.p.c. (comunicazioni in cancelleria), con particolare riferimento all'art. 388 c.p. ed al terzo l'invito a comparire davanti al giudice quando il pignoramento riguarda crediti di cui all'art. 545 c.p.c. co. 3 e 4 e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccommandata.

Funzionario/Ufficiale Giudiziario ____________________

Relazione di Notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PIGNORAMENTO C/O TERZI a:

D REGIONE CAMPANIA

VIA S. LUCIA,81 80100 NAPOLI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

8 FEB 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO DE LUCA ALBERTO

____________________ capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

155

NAPOLI Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario

Atto notificato ai sensi dell'art. ☐ 139 c.p.c. Avviso Spedito con Raccomandata N.____________ NAPOLI il ____________ Funzionario/Uff.Giud ____________	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di NAPOLI, ☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; ☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. NAPOLI il ____________ Funzionario/Uff.Giud ____________ Eseguita Affissione a norma di legge NAPOLI il ____________ Funzionario/Uff.Giud ____________ Spedita Racc. A.R. n. ____________ il ____________ Funzionario/Uff.Giud. ____________

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le
Risorse Finanziarie
UOD Gestione Spese Regionali
Centro Direzionale Is. C/5
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0476257 08/07/2014 15.17
Mitt. : 551304 UOD Gestione delle spese regio...
Ass. : 5102 Direzione Generale per lo Svil...
Classifica : 8.

Alla Direzione Generale Sviluppo Economico
Attività Produttive UOD 51—02
Centro Direzionale IS./A6
NAPOLI

E p. c. All'Assessore Al Bilancio
Dr. Gaetano GIANCANE
S E D E
Al Capo Dipartimento delle Risorse Umane,Finanziarie Strumentali
Dr. Salvatore VARRIALE
S E D E
Al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie
Dr. Bruno ROSATI
S E D E

OGGETTO: Pignoramento n. **504491/14-----CAMERETTI AMALIA**
Pratica avvocatura CC 1036/13----(1033/10)
Ordinanza di Assegnazione R.G n. **3583/13**
Provvisorio di uscita n. **356/14----- quietanza N. 4830**
Importo assegnato **euro 3.338,88**
Richiesta dati contabili.

In attuazione di quanto disposto dall'Assessore al Bilancio, Ragioneria e tesoreria, Finanze e tributi, nella "*Procedura relativa a pignoramenti, assegnazioni, svincolo di somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili*" di cui alla nota prot. n. 393 del 19/03/2013, che fa seguito alla nota prot. n. 1015 del 12/06/2012, e facendo seguito alla nota dell'Avvocatura protocollo n. 141523/13 con la presente, ai fini della sistemazione contabile del provvisorio di uscita n. 356/14 giusta ordinanza di assegnazione R.G. 3583/13 che si allega in copia, si richiede alla Direzione Generale in indirizzo:

a) l'esistenza, e conseguentemente gli estremi, di eventuali impegni per le procedure di cui alla pratica di pignoramento in oggetto;
b) la parte dell'importo assegnato corrispondente a un debito fuori bilancio;
c) se è già stato riconosciuto il debito fuori bilancio o se è stata avviata la procedura di riconoscimento prevista dalla DGR n. 1731/2006.

Si rammenta, come specificato dalla citata procedura al punto 6, che ai fini della successiva sistemazione contabile del sospeso di tesoreria, La Direzione in indirizzo, sia per la parte relativa agli impegni già assunti, sia per la parte del debito fuori bilancio, adotterà i decreti di discarico e sistemazione contabile, con incidenza sui propri tetti di pagamento.

Per la parte relativa al debito fuori bilancio il decreto di sistemazione contabile sarà adottato indipendentemente dal riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto conseguente ad un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, fermo restando che la Direzione Generale è tenuta ad avviare immediatamente l'iter di riconoscimento previsto dalla DGR n. 1731/2006.

Sarà cura di codesta Direzione Generale trasmettere la presente alla U.O.D. che, a seguito dell' entrata in vigore del nuovo ordinamento, è competente per la materia, con l' invito a darne comunicazione a questa U.O.D.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La Dirigente della UOD ad interim
----- Antonietta MASTROCOLA -----

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

A.G.C. Avvocatura
Settore Contenzioso Civile
26 FEB. 2013
Prot. n. 161523

CC 1036/13
N. Pratica: (CC 1033/10)

Oggetto: Invio copia atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di CAMERETTI AMALIA c/Regione Campania – Sentenza n. 2987/12 TAR CAMPANIA NA

AL SETTORE REGOLAMENTAZIONE
DEI MERCATI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA A/6
80123 NAPOLI

p.c. AL SETTORE ENTRATE E SPESA
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/5
80143 NAPOLI

p.c. AL SETTORE RISCONTRO E VIGILANZA
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/5

Si fa seguito a precedente corrispondenza, per trasmettere copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di CAMERETTI AMALIA, con invito a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli - sez. Esecuzioni – all'udienza del 20/03/2013.

Al riguardo, si invita codesto Settore a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Va da sè che eventuali pagamenti dovranno essere effettuati almeno 10 gg. prima dell'udienza indicata in citazione e ciò al fine di evitare duplicazione di pagamento.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Giuseppe Testa

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

GIUNTA REGIONALE
SETTORE ENTRATE E SPESA
SERVIZIO
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

SETTORE ENTRATE E SPESA
- 6 MAR. 2013

08/03/2013

fonte: http://b

INTESA SANPAOLO

* * * Q U I E T A N Z A * * *

DATA 21.03.2014	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:DC OP BACK OFFICE NAPOLI	100/2014	356	46037

* * * QUIETANZA N. 4830 * * *

IL SOTTOSCRITTO 127RE013 CAMERETTI AMALIA

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 3.338,88 ***** (TREMILATRECENTOTRENTAOTTO/88*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0000113 CREDITORE N. 001

RIF. 087969 / 145536/ 51/ 0/ 8773

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
3.338,88	0,00	0,00	3.338,88

PAGATO IL 21.03.2014

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI DC OP BACK OFFICE NAPOL

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IM10MOCC0002N - Ed. 05/10

PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

fonte: http://b

2013/113

Banco di Napoli SpA

Prot. **64031248**

Assegnatario **U074603 BARRETTA ANIELLO GENNARO**

Ufficio: **08773 Direzione Centrale Operations - Uff. Pignoramenti - Napoli**

Pignoramento presso terzi **Ex Art. 543 e Segg. C.P.C**

Tribunale di **NAPOLI**

Notifica del **08/02/2013** Prima Udienza **20/03/2013** Sentenza **002897/2012**

RG **0035832013** Importo Precetto **€ 3.257,24** Totale Bloccato **€ 4.885,86**

Importo Pignorato **€ 4.885,86** 4884,36 maggiorazione **50 %**

Note Migrato da GepiEnti Old - 06/02/2014 - Protocollo Old - 127RE013 - Creditore: CAMERETTI AMALIA - Liquidato a Creditore: 0 - Liquidato a Creditore: 0 - Ritenuta d'acconto: 0 - Totale Ritenuta d acconto: 0 - DOMIC. VIALE GRAMSCI , 16 NAPOLI FAX 081-663383

Codice HU00 **504491**

Stato **In attesa spese registrazione** 173,16

Debitore

Denominazione REGIONE CAMPANIA

CF/P IVA 80011990639 **Cat** TES **Progressiv** 0

Comune NAPOLI **Prov** NA **Cod Tes** 100

Creditore/i

CAMERETTI AMALIA **CF** CMRMLA36M49G991D

Netto pagato: € 3.298,88 **Rit. d'acconto:** € 0,00 **St. Leg.:** No

TOT PAGATO: € 3.338,88

lunedì 17 marzo 2014 **64031248**

fonte: http://b

R.E. Avv. Flavio Brusciano
Via S. D'Acquisto, 168 - 81031 Aversa
Tel./Fax: 081 502 0071
Via Leonetti, 34 - 81100 Caserta
Tel. 0823 356622 - Fax. 0823 324436
email: flavio_brusciano@tin.it
PEC: flaviobrusciano@pec.it

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Rep 248/14

rilevato che il credito azionato da Leonetti Arturo

nei confronti di **REGIONE CAMPANIA**

ammonta a complessivi € **2.000,00** di cui € **0,00** per interessi ad oggi;

rilevato che il terzo **B NAPOLI SPA**

ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

ritenuto che i compensi e gli esborsi giustificati per l'esecuzione vadano liquidati,

ex art. 41 DM Giustizia n. 140/2012, pubbl. in GU 22/08/2012, in complessivi € **500,00**

visto l'articolo 553 C.P.C.,

ASSEGNA

in pagamento, salvo esazione, le somme dovute dal terzo **B NAPOLI SPA**

al debitore **REGIONE CAMPANIA** come segue:

€ **500,00** al creditore/proc. distrattario, a soddisfazione delle spese;

€ **2.000,00** al creditore

a soddisfazione del credito. Oltre, se dovuti e documentati: esborsi successivi relativi alla copia, notifica e registrazione dell'ordinanza; CPA ed IVA su credito e spese della procedura.

Liquida in prededuzione al terzo € 40 ed ordina l'immediato pagamento delle somme assegnate, nei limiti tassativi di quanto indicato nella presente ordinanza.

Napoli 6 /01/2014

Il Giudice dell'Esecuzione
Fabio Ciscarelli

RICEVUTO
03 MAR. 2014

fonte: http://b

BANCO DI NAPOLI

CAMERETTI AMALIA

C/O AVV. BRUSCIANO FLAVIO VIA LEONETTI, 34

81100 - CASERTA

Banco di Napoli SpA

Pratica 64031248

Creditore CMRMLA36M49G991D - CAMERETTI AMALIA

Debitore 80011990639 - REGIONE CAMPANIA

RG 0035832013 **Sentenza** 002897/2012 **Tribunale** NAPOLI

Importo Assegnato Imponibile	€ 2.600,00
Spese Successive	€ 0,00
Spese Generali	€ 0,00
Interessi	€ 0,00
Totale Imp RA	€ 2.600,00
CPA	€ 104,00
Totale Imponibile IVA	€ 2.704,00
IVA	22 %
Importo IVA	€ 594,88
Importo Assegnato Non Imp	€ 0,00
Spese Esenti	€ 0,00
Totale Lordo	€ 3.298,88
Ritenuta Acconto	**€ 0,00**
TOTALE	**€ 3.298,88**

fonte: http://b

WZD1 074603 * BANCO DI NAPOLI * 17/03/14 14:07:39
IPIG 1 TPL * INTERROGAZIONE PIGNORAMENTI * VER 1

Ente 0000100 REGIONE CAMPANIA
Anno di Carico 2013
N. Pignoramento 0000113 Stato NOTIFICATO
Date: Notifica 08.02.2013 Estinzione Matricola HUPBND 14.03.2014
Imp. Pignoramento 4.885,86 Imp. Da Riservare
Numero Protocollo Estensione Anno

	Somme Ordinarie	Somme Vincolate	Somme Vinc.Spec.
Blocchi al carico	4.885,86		
Blocchi attuali	4.885,86		

Somme pagate

fonte: http://b